



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Ministro del MUR
Senatrice Prof.ssa Anna Maria **BERNINI**
gabinetto@pec.mur.gov.it

Al Capo di Gabinetto
Dott. Massimo **RUBECHI**
gabinetto@pec.mur.gov.it

e p.c.

Alla Direttrice Generale della Direzione delle
istituzioni della formazione superiore
Dott.ssa Marcella **GARGANO**
dgistituzioni@pec.mur.gov.it

Al Segretario Generale
Dott.ssa Francesca **GAGLIARDUCCI**
segretariatogenerale@mur.gov.it

OGGETTO: Analisi e Proposte in merito al DDL A.S. n. 1240, recante “*Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca*”.

Adunanza del 14 Novembre 2024

Il 20 settembre u.s. il Governo ha presentato, su iniziativa di codesto on.le Ministro, il DDL in oggetto.

Si tratta, in particolare, di un intervento normativo che apporta modifiche alla legge n. 240 del 2010, con l'introduzione di tre nuovi articoli: 22-bis, 22-ter e 22-quater.

Nel suo complesso, il DDL in esame si propone opportunamente sia di affrontare l'annosa questione concernente la condizione e il regime contrattuale degli studiosi più giovani e non ancora inseriti a livello stabile nel mondo accademico, sia di favorire il settore della ricerca mediante l'articolazione di una rosa di posizioni diversificate per finalità e collocazione operativa come per livello di competenze e professionalità acquisite dai soggetti interessati.

Nel corso degli anni il CUN si è più volte espresso sulla necessità di garantire l'accesso in ruolo in *tenure track* a studiosi più giovani e a favore della definizione di un'unica figura pre-ruolo, invece di diverse posizioni precarie, da ultimo con il Parere del 25/9/2019, che ha trovato riscontro nella L. 79/2022. Il DDL in esame, invece, introduce nuove forme contrattuali, certamente più flessibili ma che possono allungare il tempo del pre-ruolo, anche con contratti in parte meno tutelati.

Ciò premesso, si formulano le seguenti osservazioni.

1) In via generale e preliminare:

Nella relazione accompagnatoria, tra gli scopi del DDL, si enuncia, in modo virtuoso, come per il cosiddetto "pre-ruolo" universitario sia necessario un percorso "*certo e delimitato nel tempo*", con il duplice obiettivo di diminuire l'età dell'immissione nel sistema dei giovani studiosi e ridurre, con ciò, il precariato.

Al fine di raggiungere pienamente tali traguardi che, del resto, appaiono centrali per tutta l'architettura del disegno di legge in questione, il CUN ritiene che l'introduzione dei contratti in esso disciplinati debba essere accompagnata dalla parallela e contestuale introduzione di specifiche articolazioni temporali, che **limitino sia il numero complessivo di anni** da destinare al "pre-ruolo" *tout court* considerato, **sia l'intervallo massimo**, a partire dal conseguimento del Dottorato di Ricerca, per l'ingresso in *tenure track* (ossia nel ruolo di Ricercatore Universitario a Tempo Determinato in Tenure Track, di cui all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, nel seguito indicato con RTT);.

Più precisamente, il CUN propone di:

- a) integrare l'attuale testo del DDL A.S. n. 1240 con l'introduzione di un **limite temporale massimo di nove anni** al cumulo complessivo della fruizione delle varie posizioni post-dottorato (borsa di assistenza alla ricerca senior, contratto post-doc, contratto di ricerca);
- b) stabilire un diverso **limite temporale massimo di non più di sei anni** dal conseguimento del Dottorato di Ricerca per la partecipazione a procedure di selezione di RTT (si rimanda al parere CUN del 25/9/2019).

Un simile assetto permetterebbe il configurarsi di un **doppio binario** virtuoso per l'accesso ai ruoli accademici: per un verso, con l'accesso ad un percorso in *tenure track* riservato a studiosi e ricercatori in termini temporali relativamente brevi rispetto al previo conseguimento del Dottorato; per altro verso, con accesso diretto ai ruoli della II fascia della docenza, per chiunque sia in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, senza ulteriori limiti, vincoli o restrizioni, accesso per sua natura destinato anche a ricercatori con curricula temporalmente più estesi e articolati.

Oltre a ciò, affinché l'assetto così delineato assolva efficacemente al suo compito, garantendo sia un effettivo svecchiamento progressivo dell'organico dei docenti, sia un'iniezione sufficientemente continua di nuove immissioni in ruolo, è necessario che l'introduzione dei limiti temporali di cui alle lett. a) e b) sia accompagnata da opportune **disposizioni transitorie** in merito alla gestione delle situazioni attuali e pregresse.

A tale riguardo, il CUN propone che nel DDL A.S. n. 1240 sia inserito un apposito regime transitorio, in cui disporre che:

- 1) per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della nuova disciplina le Università possano bandire procedure concorsuali per Professore di II Fascia in ragione di una frazione non inferiore al 30% di tutte le procedure di selezione previste per contratti di RTT, nell'arco temporale di riferimento;
- 2) nel computo del limite temporale massimo di nove anni al cumulo complessivo della fruizione delle varie posizioni post-dottorato vadano inclusi i periodi di fruizione di assegni di ricerca post-dottorato e di contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (nel seguito indicato con RTD-a). Per entrambe le posizioni i periodi complessivi fruiti nei tre anni immediatamente precedenti alla conversione in legge del presente DDL non entrano nel computo;
- 3) per i soggetti che nei sei anni precedenti alla conversione in legge del presente DDL 1240 siano stati titolari di assegni di ricerca post-dottorato o di contratti da RTD-a, per almeno tre anni, il limite massimo temporale dal conseguimento del Dottorato di Ricerca per la partecipazione a procedure di selezione per la posizione di RTT è esteso a nove anni.

II) Nel dettaglio:

Analizzando nello specifico il testo del DDL A.S. n. 1240, al fine di consentire la compiuta e migliore realizzazione dei suoi obiettivi, oltre che di semplificarne l'impatto sulla normativa vigente, proponiamo le seguenti modifiche:

A – Quanto al “nuovo” art. 22-bis - contratto post-doc di durata da 1 a 3 anni: per ridurre l'importo della retribuzione lorda e incentivare l'utilizzo di tale figura, ad oggi troppo onerosa, si propone di prevedere forme di defiscalizzazione attraverso l'adozione di un'aliquota fiscale ad hoc, mutuando, ad esempio, quanto previsto dal contratto di apprendistato.

Il CUN ritiene inoltre fondamentale per tale figura la valorizzazione del Dottorato di Ricerca che dovrebbe costituire *in prospettiva* requisito indispensabile per accedere al contratto post-doc anche per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR), *naturalmente prevedendo un adeguato periodo di transizione*.

In questa prospettiva, gli EPR devono partecipare sempre di più del sistema del Dottorato in termini di bandi congiunti e/o aggiuntivi rispetto a quelli emanati dalle Università.

B – Quanto al “nuovo” art. 22-ter - borsa di assistenti alla ricerca di tipo senior: il DDL prevede al comma 6 procedure di conferimento diretto della borsa su proposta del PI del progetto di ricerca. Si propone di cancellare detto comma e di prevedere, come per il contratto post-doc, una valutazione comparativa che comprenda necessariamente lo svolgimento di un esame orale.

Il CUN rileva inoltre che al comma 7 si prevede anche che *“l’importo delle borse di cui al comma 1 sia determinato dal soggetto che intende conferirle, sulla base di un importo minimo, stabilito con decreto del Ministro, per le due tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b)”*. In proposito, sarebbe preferibile che, coerentemente con quanto disposto per il contratto post-doc, tale importo minimo venisse ancorato, per entrambe le tipologie contrattuali, ad una percentuale del trattamento iniziale spettante al ricercatore universitario confermato a tempo definito.

C – Quanto al “nuovo” art. 22-quater - Adjunct Professor: si rileva che tale posizione è ampiamente sovrapponibile alla figura, già esistente, del Professore a contratto, previsto dell’art. 23 della legge n. 240 del 2010. Si propone pertanto l’eliminazione dell’autonoma previsione della posizione di *Adjunct Professor* e la modifica, se del caso, dell’art 23 della legge n. 240 del 2010.

D – art. 2 - Si rileva che tale articolo fornisce la possibilità agli studenti universitari di svolgere attività di collaborazione connesse alla ricerca oltre che di supporto ai servizi e al tutorato. Pur apprezzando lo spirito e le finalità della proposta che andrebbe supportata con l’istituzione di fondi aggiuntivi *ad hoc*, l’attività in questione non appare coerente con le finalità e la natura del Decreto legislativo 68 del 2012 e dei fondi in esso previsti. Il CUN propone, quindi, di stralciare tale articolo.

Si segnala l’esigenza che per le figure di cui all’art. 22-ter sia prevista l’indennità di disoccupazione di cui agli artt. 7, l. 22 maggio 2017 n. 81 e 15, comma 15-bis, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (indennità di disoccupazione DIS-COLL), già riconosciuta ai titolari di assegno di ricerca di cui al precedente art. 22, n. 240/2010. Inoltre, il CUN segnala la necessità di introdurre per tutte le figure di cui al disegno di legge in esame meccanismi di tutela dei rapporti in essere in caso di assoluta o parziale incapacità di svolgere attività lavorativa motivata da malattia, ovvero nei casi previsti dal d.lgs. 26 marzo 2001, n.

151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Affinché un'architettura del pre-ruolo basata su più figure che si sviluppano in una progressione di tutele crescenti nel tempo risulti efficace e sostenibile, il CUN ritiene indispensabile prevedere un adeguato finanziamento strutturale delle posizioni pre-ruolo (borsa senior, contratto post doc, contratto di ricerca). Tale adeguamento dovrebbe realizzarsi sia attraverso un consistente incremento delle dotazioni previste per i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e del programma operativo nazionale (PON), sia mediante una specifica previsione di finanziamento delle summenzionate posizioni da distribuire annualmente agli atenei, eventualmente anche con l'introduzione di una specifica voce nei criteri di riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle università.

IL PRESIDENTE

(Prof. Paolo Vincenzo Pedone)